

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5080

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **EVANGELISTI**

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Presentata il 22 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il reato di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall’articolo 416-ter del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, al fine di contrastare i legami politico-mafiosi, è strettamente connesso con la fattispecie prevista dall’articolo 416-bis (terzo comma) del medesimo codice che infatti prevede la pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata (il procacciamento di voti per sé o per altri o l’ostacolo al libero esercizio del voto rientra tra i programmi dell’associazione mafiosa) in cambio dell’erogazione di denaro.

L’impegno elettorale delle mafie è, purtroppo, sempre ampio e mira a creare canali di collegamento istituzionale per ottenere l’accesso dei gruppi criminali a circuiti finanziari, la protezione giudiziaria delle cosche e il controllo delle risorse

pubbliche, funzionali al passaggio dalla fase « parassitaria » a quella di piena integrazione delle mafie nei mercati economici e nei sistemi produttivi legali.

Il soggetto destinatario dell’erogazione di denaro è l’associazione e non i semplici elettori che daranno il loro voto perché intimiditi dal potere criminale e non perché comprati.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito interpretativo se sia configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l’appoggio elettorale da parte della associazione e l’appoggio promesso a questa da parte del candidato, con la sentenza n. 33748 del 2005 hanno optato per la soluzione affermativa.

In linea di principio non può escludersi, si dice, per questa particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia

che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, in favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio.

Così si ritiene configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto in favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano i caratteri della serietà e della concretezza;

b) all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di esperienze di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Sono però emerse numerose critiche nei confronti della fattispecie poiché configura la realizzazione del delitto solo se c'è lo scambio promessa-denaro (tra l'associazione e il politico): quando in cambio dell'aiuto elettorale l'organizzazione criminale potrebbe ottenere una pluralità di utilità, questo fa sì che l'ambito di operatività della norma sia scarso.

Fin dai primi commenti della nuova figura del reato di scambio elettorale po-

litico-mafioso, previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale, si è osservato che la relativa formulazione testuale circoscrive irragionevolmente all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima: tenuto conto della realtà criminologica, e in particolare del fatto che solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diversi dal denaro (ad esempio, appalti, posti di lavoro e altro), sembra opportuno estendere l'oggetto della controprestazione ad « altra utilità ».

La normativa di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, pertanto, si rivela insufficiente rispetto all'intento perseguito dal legislatore perché nella sua formulazione non si è adeguatamente considerato che l'aiuto prestato dal politico all'associazione, nella maggior parte dei casi, non consiste in un'elargizione di denaro, ma nel favorire in vario modo le cosche mafiose (permettendo l'assunzione di associati o di soggetti contigui nella pubblica amministrazione; favorendo l'assegnazione di appalti o di contratti di vario genere ad imprese mafiose o infiltrate; permettendo il rilascio di certificazioni o di attestazioni pubbliche non rispondenti al vero eccetera).

Certamente, il mero riferimento alla condotta di « erogazione di denaro » contenuto nella normativa è sempre apparso insufficiente, tanto che (essendo particolarmente arduo raggiungere la prova di tale erogazione) i casi di concreta applicazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale sono stati molto pochi.

Per questi motivi occorre ampliare la portata della normativa dal punto di vista oggettivo allargando il rapporto di scambio sinallagmatico da « promessa di voti — erogazione di denaro » a « promessa di voti — erogazione di denaro o di altra utilità ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (*Scambio elettorale politico-mafioso*). — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità ».

€ 1,00



16PDL0058790